



direttamente connesse e occasioni;

i) provenienti derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Il patrimonio sociale potrebbe essere costituito da:

a) beni immobili e mobili

b) donazioni lasciti o successioni.

E' fatto di diritto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante le vite dell'organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le realizzazioni delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - Sciolgimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forme straordinarie.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi cause essa avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le partite, verrà devoluto ad altri Organizzazioni di volontariato che operino nello stesso o in un altro paese italiano, salve diverse destinazioni imposte dalle leggi.

L'assemblea provvede anche alle nomine di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 17 - Motive finale